

REGOLARIZZAZIONI

BANCHE SVIZZERE

## Dati dei clienti Ubs, possibile «ravvedersi» o contestare le violazioni

Il fisco italiano ha indirizzato alle autorità fiscali elvetiche una richiesta di assistenza amministrativa di gruppo per ottenere informazioni sui clienti italiani di banche svizzere nel periodo successivo al 23 febbraio 2015. La richiesta è stata pubblicata lo scorso 6 agosto sul Foglio Federale elvetico e si basa sull'articolo 27 della Convenzione Italia-Svizzera, resa operativa dall'accordo siglato il 2 marzo 2017, attivabile in relazione a dati riferiti al periodo post Protocollo tra i due Paesi firmato il 23 febbraio 2015.

L'obiettivo è quello di individuare i clienti italiani che non abbiano dato seguito alle richieste di regolarizzazione o abbiano proceduto alla chiusura /trasferimento dei rapporti bancari.

Le banche e i clienti, entrambi parti del procedimento, possono proporre opposizione davanti alle corti elvetiche. Sul punto è opportuno richiamare il precedente caso che ha interessato nel 2015 dai Paesi Bassi. A fronte dell'impugnativa dei clienti, inizialmente accolta dal competente tribunale amministrativo, si è pronunciato il Tribunale Federale elvetico (sentenza 2C-276/2016), confermando l'ammissibilità delle richieste di gruppo. Non constano altri precedenti specifici. La pronuncia (sempre a favore comunque del trasferimento dati) del Tribunale Federale del 26 luglio scorso, relativa ai correntisti francesi di una banca svizzera, non sembra infatti riferita a una richiesta generica di gruppo ma all'individuazione della titolarità di conti già individuati dalle autorità.

Sul fronte svizzero viene richiesta la domiciliazione presso un rappresentante abilitato alla ricezione delle notifiche in Svizzera entro il 26 agosto.

Sul fronte italiano i correntisti della banca che, ancorché richiesti, non avevano proceduto a regolarizzare la propria posizione fornendo copia del modulo di "divulgazione volontaria", possono attivarsi per limitare i rischi di contestazione amministrativa, che potrebbero sfociare in fattispecie aventi rilevanza penale (evasione fiscale e autoriciclaggio).

Le eventuali violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale o di natura dichiarativa possono essere sanate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (che prevede una riduzione delle sanzioni fino ad 1/6 del minimo, non possibile nel caso di dichiarazione omessa) e che dovrà essere accompagnato in ogni caso dalla presentazione delle relative dichiarazioni integrative.

Laddove invece il correntista dovesse ricevere un questionario da parte dell'Agenzia, resterà ancora possibile sanare le violazioni sino alla notifica di uno o più avvisi di accertamento.

Si ricorda che è irrilevante, considerato il principio dell'autonomia dei periodi di imposta, l'intervenuta chiusura dei rapporti bancari o il trasferimento postumo della residenza fiscale fuori Italia.

I correntisti possono comunque far valere a livello italiano le proprie ragioni, riferite a eventuali irrilevanti acquisizioni di dati o difetti di contraddittorio o altri vizi, anche sul quantum debeatur, in sede di adesione o davanti alle commissioni tributarie.

—Alessandro Martinelli  
—Antonio Tomassini

Le banche e i correntisti possono proporre opposizione davanti alle Corti elvetiche

